



COMUNE DI CROPANI

REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale
N 03 del 27/02/2025

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I NORME PRELIMINARI

- ARTICOLO 1 Riferimenti Normativi
- ARTICOLO 2 Oggetto e definizioni
- ARTICOLO 3 Responsabilità
- ARTICOLO 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- ARTICOLO 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- ARTICOLO 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III FERETRI

- ARTICOLO 7 Deposizione della salma nel feretro
- ARTICOLO 8 Verifica e chiusura dei feretri
- ARTICOLO 9 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- ARTICOLO 10 Targhetta di riconoscimento
- ARTICOLO 11 Modalità del trasporto e percorso
- ARTICOLO 12 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- ARTICOLO 13 Trasporto di ceneri e resti
- ARTICOLO 14 Trasporti e sepolture a carico del Comune
- ARTICOLO 15 Ricevimento Salme

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I

- ARTICOLO 16 Elenco Cimiteri
- ARTICOLO 17 Disposizioni generali - Vigilanza
- ARTICOLO 18 Reparti speciali nel cimitero
- ARTICOLO 19 Criteri di assegnazione
- ARTICOLO 20 Modalità di pagamento

CAPO II SEPOLTURE

- ARTICOLO 21 Sepolture Gratuite
- ARTICOLO 22 Sepolture a Pagamento

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ARTICOLO 23 Deposito
- ARTICOLO 24 Tumulazione
- ARTICOLO 25 Tumulazione provvisoria
- ARTICOLO 26 Traslazione

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ARTICOLO 27 Esumazioni ordinarie
- ARTICOLO 28 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- ARTICOLO 29 Esumazione straordinaria

ARTICOLO 30 Estumulazione

ARTICOLO 31 Raccolta dei resti ossei

ARTICOLO 32 Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

ARTICOLO 33 Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario

ARTICOLO 34 Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

ARTICOLO 35 Oggetti da recuperare

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 36 Crematorio

ARTICOLO 37 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri.

ARTICOLO 38 Urne Cinerarie

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 39 Orario

ARTICOLO 40 Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

ARTICOLO 41 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

ARTICOLO 42 Manifestazioni

ARTICOLO 43 Divieto di attività commerciali

ARTICOLO 44 Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

ARTICOLO 45 Coltivazione di fiori ed arbusti

ARTICOLO 46 Riti funebri

ARTICOLO 47 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 48 Concessioni per sepolture private

ARTICOLO 49 Durata e Decorrenza delle Concessioni

ARTICOLO 50 Modalità di concessione

ARTICOLO 51 Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

ARTICOLO 52 Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

ARTICOLO 53 Manutenzione

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 54 Cessazione della sepoltura

ARTICOLO 55 Cessazione della concessione

ARTICOLO 56 Divisione, Subentri

ARTICOLO 57 Rinuncia a concessione a tempo determinato

ARTICOLO 58 Rinuncia a concessione di manufatti concessi in perpetuità

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 59 Revoca

ARTICOLO 60 Decadenza

ARTICOLO 61 Provvedimenti conseguenti la decadenza

ARTICOLO 62 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 63 Esecuzione opere ed accesso al cimitero

ARTICOLO 64 Autorizzazioni ad effettuare lavori

ARTICOLO 65 Obblighi e divieti per il personale dipendente del Servizio Cimiteri

ARTICOLO 66 Gestione dei cimiteri

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 67 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

ARTICOLO 68 Registro delle operazioni cimiteriali

ARTICOLO 69 Schedario dei defunti

ARTICOLO 70 Schedario informatizzato delle concessioni

ARTICOLO 71 Illuminazione votiva

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 72 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

ARTICOLO 73 Autorizzazioni e Cautele

ARTICOLO 74 Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

ARTICOLO 75 Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

ARTICOLO 76 Disposizioni finali

ARTICOLO 77 Entrata in vigore

ALLEGATI: MODULISTICA

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I NORME PRELIMINARI

ARTICOLO I

Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni normative:

Disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934;
D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
Circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998;
Legge n° 130 del 30/03/2001;
Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;
D.P.R. n° 254 del 10/07/2003;
Legge Regione Calabria n.48/2019.

ARTICOLO 2

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita. I cimiteri che il presente regolamento intende disciplinare sono quelli di esclusiva appartenenza del Comune di Cropani e situati nelle località Cropani Superiore, alla Frazione Marina e Frazione Cuturella.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

2.1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre (art.9)

2.2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione (art. 28).

2.3. per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba (art. 29).

2.4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero (art. 31).

2.5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra (art. 32).

2.6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo (art. 35).

2.7. per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.

2.8. per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

2.9. per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).

2.10. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del

defunto;

3. Case Funerarie: Per Casa Funeraria si intende una struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, nella quale, su richiesta dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie ed ospedaliere. Al suo interno è possibile procedere alla osservazione, alla composizione e alla vestizione della salma, all'imbalsamazione e alla tanato prassi, alla custodia e all'esposizione del cadavere anche a cassa aperta, alle attività di commemorazione e di commiato del defunto. In merito ai requisiti delle "case funerarie" o depositi di osservazione per servizi funerali, si rimanda ai riferimenti normativi nazionali e regionali vigenti.

4. Le dotazioni tecnologiche, impiantistiche ed organizzative delle Case Funerarie, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per le attività del Servizio Mortuario.

5. Per la definizione dei requisiti e l'accertamento degli stessi riferiti a impresa funebre, del personale dipendente e dei soggetti a essa collegati, si rimanda alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è tenuto dai dipendenti delegati.

2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

2.1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;

2.2. Copia del presente Regolamento;

2.3. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

2.4. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;

2.5. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.

2.6. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii..

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune non dispone per il momento di un locale per il ricevimento ed osservazione delle salme e di un obitorio così come previsto dagli art. 12 e 13 del D.P.R. 285/90, istituiti nell'ambito del cimitero.
2. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi della A.S.P. territoriale, sono tenute in osservazione in separato locale appositamente individuato, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il Comune non dispone di celle frigorifere che devono essere individuate dalla A.S.P. territorialmente competente di cui all'art. 15 del D.P.R. 285/90. Sussiste anche la possibilità di stipulare convenzioni di cui al punto 4.2 Circ. Min. Sanità 24/93 che verranno fatte esclusivamente tra Comune e A.S.P., escludendo ogni ipotesi di convenzioni con altri soggetti imprenditoriali a partire dagli operatori funebri.
4. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione (su apposita autorizzazione dell'autorità sanitaria competente tale autorizzazione può essere estesa ai familiari del defunto).

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura dei feretri

1. Per quanto concerne le attività di cui al presente articolo, si rimanda alle disposizioni normative nazionali e regionali. Con riferimento alla legislazione regionale, in particolare, si rimanda all'art. 12 della Legge 48/2019 - Trasporti funebri, commi 2,3,4,5. La verifica dell'identità del cadavere e della rispondenza del cofano utilizzato in relazione alla destinazione (inumazione, tumulazione o cremazione) ed alla distanza da percorrere è competenza dell'addetto al trasporto di cadavere (addetto dell'impresa funebre), compresa anche la verifica dell'adozione delle precauzioni disposte dal Medico Necroscopo in caso di morte per malattie infettive e diffuse o rischi simili.
2. Compito dell'addetto al trasporto sarà anche l'apposizione di sigillo su una vite del feretro ai sensi della Legge Regionale n. 48/2019 a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle

caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MATER-BI-ZIOIU, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

Per l'inumazione:

1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

1.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art.86 comma 2 D.P.R.285/90).

Per la tumulazione:

1.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

1.4. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, per la destinazione alla inumazione ed alla cremazione, si deve impiegare il sacco biodegradabile (MATER-BI) al posto del cofano di metallo. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero tenendo conto delle disposizioni previste nei trattati internazionali.

Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

1.5. E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.

Per la cremazione:

1.6. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

1.7. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.P. territoriale che riguardino il rifascio (paragrafo 3

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' obbligatoria l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ARTICOLO 10

Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 11

Modalità del trasporto e percorso

1. Per quanto concerne le attività di cui al presente articolo, si rimanda alle disposizioni normative nazionali e regionali. Con riferimento alla legislazione regionale, in particolare, si rimanda all'art.12 della Legge 48/2019 — Trasporti funebri.
2. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, con possibilità eventuale di effettuare il periodo di osservazione previsto per legge presso le strutture denominate "Case Funerarie"; il prelievo dal luogo di osservazione o dall'obitorio con il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone vi è l'obbligo da parte dei familiari o dell'Impresa funebre delegata di avvisare il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, che provvederà a prendere accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
7. L'ASP territorialmente competente coadiuva il Comune nel controllo dei trasporti funebri per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e ne riferisce al Comune.
8. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

9. Costituisce trasporto di salma a bara aperta, per come disposto dall'art.12 comma 1 della Legge Regionale n.48/2019, il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione quali l'abitazione del defunto o di un avente titolo, servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria, entro 24 ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o non sia intervenuto l'accertamento della morte, con la certificazione di cui al comma 10 della predetta legge, nel rispetto delle norme sanitarie e su tutto il territorio regionale.
10. Nei casi previsti dalle normative vigenti, nazionali e regionali, il trattamento antiputrefattivo è eseguito a seguito di specifica disposizione del medico necroscopo intervenuto.
11. In merito ai requisiti delle imprese funebri e dei soggetti ad esse collegati, si rimanda alle normative nazionali e regionali vigenti.

ARTICOLO 12

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio e correlato dai seguenti documenti:
 - 1.1. Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
 - 1.2. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Cropani, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ARTICOLO 13

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato previe le previste autorizzazioni a cura degli uffici sanitari competenti.
2. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 41.

ARTICOLO 14

Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico, del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i trasporti degli indigenti deceduti o dei defunti per i quali si registri il disinteresse degli aventi titolo nell'arco di 30 giorni successivi al sigillo cassa dopo il decesso. Analogamente si procede per il trasferimento dei defunti deceduti "sulla pubblica via" qualora si rappresentino analoghe circostanze di abbandono.
2. Relativamente all'individuazione oggettiva degli indigenti, si farà riferimento agli accertamenti condotti in merito dai competenti uffici comunali, mediante definizione ed idoneo

riscontro di criteri formali.

ARTICOLO 15

Ricevimento Salme

1. Ai sensi degli artt. n° 22 e n° 51 del D.P.R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso i Cimiteri del Comune di Cropani, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 9 comma 1.3 del presente regolamento.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I

ARTICOLO 16

Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei Cimiteri di Cropani, Cropani Marina e Cuturella.

ARTICOLO 17

Disposizioni generali - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Cropani.
4. Qualunque attività di traslazione, estumulazione o qualunque operazione che interessi loculi o salme dovrà essere comunicata con almeno 24 ore di anticipo al Comune di Cropani attraverso Pec o all'ufficio protocollo.

ARTICOLO 18

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. (art. 100 D.P.R. 285/90);
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 19

Criteri di assegnazione

1. Nei Cimiteri di Cropani, i loculi vengono assegnati al momento del decesso, previa richiesta scritta

di un familiare o mandatario in vita del defunto, salvo verifica della disponibilità dei loculi, all'effettiva domanda. Oltre questa procedura, possono essere concessi loculi esclusivamente a seguito di bandi pubblici appositamente predisposti dall'Amministrazione comunale. Per poter favorire la vicinanza con il proprio coniuge, al richiedente vedovo, è possibile concedere fino a 2 loculi vicini, con l'impegno scritto di retrocedere il loculo, dove è già tumulata la salma del coniuge.

2. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario e cinerarie appositamente costruite a tale scopo.

3. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1° grado (già deceduti) sarà possibile ottenere due nuovi loculi, previa richiesta scritta di un familiare e dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario di retrocedere al Comune l'eventuale loculo già avuto in concessione alle condizioni di acquisto previste e previa rinuncia del precedente loculo, che ritorna nella disponibilità di vendita al Comune, solo in caso che il decesso sia avvenuto nell'arco degli ultimi cinque anni.

4. In presenza di tumulazioni provvisorie nei cimiteri del Comune di Cropani, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso e secondo gli stessi criteri sopra menzionati.

5. A causa della carenza di disponibilità di loculi presso i cimiteri e al fine di evitare disservizi per la tumulazione delle salme il sindaco può requisire, per un periodo non superiore a due anni, alcuni loculi assegnati ma non utilizzati. La salma che sarà tumulata provvisoriamente nel loculo dovrà essere traslata in un nuovo loculo su richiesta del titolare o dei familiari dell'originaria concessione, rispettando la normativa vigente per la translazione.

6. Nei cimiteri di Cropani, debbono essere ricevute in ordine di priorità:

- Salme di persone morte nel territorio del Comune di Cropani, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione da parte degli aventi diritto;
- Salme delle persone morte fuori del Comune di Cropani, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli sepolti nei Cimiteri di Cropani;
- Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel Comune di Cropani;
- Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Cropani;
- Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Cropani e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;
- I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;
- I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate;
- Salme che avevano già tumulato negli stessi cimiteri, a carattere definitivo, il proprio coniuge o congiunti fino al 1° grado di parentela ovvero genitori o figli, (art. 77 c.c.).

ARTICOLO 20

Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma in rata unica, salvo la partecipazione ad appositi bandi e/o avvisi dell'Ente comunale per la concessione di loculi. In quest'ultimo caso, si seguirà l'iter previsto nel bando stesso.
2. Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato, potrà concedere la rateizzazione degli importi previsti per un periodo non superiore a 36 mesi per: acquisto lotti privati

per edicole e cappelle funerarie, acquisto e/o proroga di loculi e/o di colombari, previa presentazione di polizza fidejussoria a garanzia delle rate previste.

3. Analogamente ove ricorrano problematiche di estrema indigenza e circostanze tali da non consentire alcun recupero dei canoni e delle altre spese relative al seppellimento della salma, il Comune, previa giustificata ed inconfutabile valutazione da parte del Settore Servizi Sociali, che relazionerà in merito alle circostanze con proprio vincolante parere, provvederà alla concessione gratuita del loculo e delle relative spese di seppellimento.

CAPO II - SEPOLTURE

ARTICOLO 21 Sepulture Gratuite

1. Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni, nei reparti per gli indecomposti, e nei casi previsti dall'Art. 20 - 3° comma.

ARTICOLO 22 Sepulture a Pagamento

1. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dal competente organo comunale sono i loculi, i sarcofagi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, le cellette o piccoli loculi destinati alla tumulazione di neonati o di prodotti abortivi, i lotti di terreno edificatorio.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 23 Deposito

L'eventuale sosta breve dei feretri prima della sepoltura viene effettuata, di norma, presso la camera mortuaria del Cimitero se presente o in mancanza nello spazio antistante la cappella o il loculo.

ARTICOLO 24 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
5. Per il riutilizzo dei sepolcri a tumulazioni preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R.285/90 privi dei requisiti costruttivi di cui all'alt 76 del D.P.R. 285/90 si applica quanto previsto dall'art.

106 dello stesso D.P.R 285/90 e dall'art 16 della Circ. Min. Sanità n.24/93.

6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

ARTICOLO 25

Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata (2 anni – Art. 19 c. 9.4). Il Responsabile del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:

1.1. Qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.

1.2. Qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione.

1.3. Qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.2 e 1.3, debbono essere individuati un numero, adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione). Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 1.2 e 1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del successivo art. 53 del presente regolamento, tra quelli disponibili.

2. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla Giunta Municipale.

3. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

4. Le tumulazioni provvisorie ai commi 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.

5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

6. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle al comma 1.1.1, del presente articolo.

ARTICOLO 26

Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Cropani e fuori dal Comune stesso.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 27

Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).

2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 28

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno anche comunicate alle persone o loro familiari di primo grado che pro tempore avevano presentato domanda di inumazione.

5. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.

6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ARTICOLO 29

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.

2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.P. territoriale o di personale tecnico appositamente delegato dall'A.S.P. competente.

ARTICOLO 30

Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della

concessione:

- 5.1. Su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90);
- 5.2. A richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.P. territoriale o di personale tecnico appositamente delegato dall'A.S.P. competente.

ARTICOLO 31

Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

ARTICOLO 32

Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - 2.1. Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.
 - 2.2. Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
 - 2.3. Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
 - 3.1. Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno).
 - 3.2. Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari

(mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n° 130/01.

6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).

7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

7.1 - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.

7.2 - 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale degli Uffici Cimiteriali da lui delegato, il rilascio delle autorizzazioni alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla riduzione di resti mortali ed all'eventuale trasferimento dei resti presso l'ossario comune o il cinerario comune.

ARTICOLO 33

Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.

1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della A. S.P. territoriale nei seguenti casi:

1.1 Esumazione straordinaria;

1.2 Estumulazione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 35 del presente regolamento,

1.3 Risanamento tombe;

1.4 Estumulazione per traslazione di feretro in altro Cimitero del Comune di Cropani o fuori Comune;

1.5 Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie;

ARTICOLO 34

Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4 - 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

ARTICOLO 35

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 36

Crematorio

1. Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale, per le proprie necessità, degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili o in alternativa che rappresentino circostanze di vantaggio dal punto di vista dell'economicità del servizio, da individuare con appositi atti della Giunta Municipale. Ogni altra attività svolta al di fuori delle competenze cimiteriali è di libera scelta da parte dei privati nel rispetto delle norme in vigore.

ARTICOLO 37

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri.

1. Sia per l'autorizzazione alla cremazione, che per l'affidamento delle ceneri di cui al successivo art. 41 si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, u°130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltreché nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno. Nel caso di dispersione delle ceneri occorre che tale circostanza avvenga, secondo quanto disposto nell'atto autorizzativo rilasciato, che dovrà essere sottoscritto in presenza di un Ufficiale di Stato Civile, con particolare riguardo agli impegni comportamentali da parte del soggetto incaricato alla dispersione, compresa la comunicazione dell'orario e del luogo dell'esecuzione al fine di poter predisporre, se ritenuto necessario, anche controllo puntuale. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in natura dovrà essere rilasciata su opportuno modulo, che evidenzia anche i luoghi della dispersione come indicati dalle disposizioni normative vigenti.
2. La modalità di conservazione dell'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata in appositi loculi destinati a tale scopo;
 - b) conservata o dispersa in un cinerario comune all'interno del cimitero con annessa annotazione del registro cimiteriale sia della conservazione che della eventuale dispersione;
 - c) consegnata al soggetto affidatario purché sia persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. In caso di dispersione delle ceneri, l'urna vuota va consegnata, a cura e spese della famiglia del defunto ad apposita ditta autorizzata al fine dello smaltimento secondo l'apposita normativa prevista in questi casi;
6. In caso di rinuncia all'affidamento, tale circostanza deve risultare da dichiarazione resa al Responsabile del Servizio che ha autorizzato la cremazione. In tal caso lo stesso disporrà che le ceneri vengano conservate negli appositi spazi cimiteriali dati in concessione con relativa annotazione sui registri cimiteriali.

ARTICOLO 38

Urne Cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno

l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte .

2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o della dispersione ceneri in cinerario comune o in natura secondo le norme di riferimento.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono comunque disperse nel cinerario del comune con relativa annotazione nei registri cimiteriali.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 39

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato, di regola a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito o con modalità che possano favorire l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche attraverso mezzi ed accessi adeguati a tale scopo.

5. Il predetto orario potrà essere variato, secondo le necessità, con ordinanza del Sindaco o del Responsabile del Settore su concordata approvazione del Sindaco.

ARTICOLO 40

Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile del Servizio non disponga specifica autorizzazione al personale di custodia e di vigilanza, al fine di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito e favorito negli orari autorizzati l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap motorio e va rimosso, ove possibile, ogni prevedibile ostacolo al transito all'interno dei cimiteri che comporti barriera architettonica per anziani e portatori di handicap motori.

2. All'interno dei cimiteri, pur essendo vietata la circolazione dei veicoli privati non specificamente autorizzati, si consente nel contesto delle operazioni funebri e di sepoltura, la circolazione dei veicoli privati utilizzati per il trasporto di segni funebri e della stessa salma.

3. I mezzi adibiti ad attività operative di tipo tecnico o necessari al trasporto di materiali da utilizzare per le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o costruzione di manufatti autorizzati, devono essere a loro volta segnalati nelle giornate di ingresso e le ditte proprietarie rispondono direttamente di ogni eventuale danno che ne deriva dalla loro presenza in loco.

4. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc. .

5. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico, scarico o manutenzione.

6. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:

6.1. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.

6.2. Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere e la sobrietà dei luoghi;

6.3. A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o richiesta di elemosine;

6.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 41

Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione dei luoghi ed in specie:

- 1.1. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare se non per motivi autorizzati dalle funzioni religiose, parlare ad alta voce o lanciare urli.
- 1.2. Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc. salvo particolari circostanze e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.
- 1.3. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli che non siano connessi con l'attività funeraria o dei servizi cimiteriali. Ogni altro mezzo va motivatamente autorizzato.
- 1.4. Introdurre oggetti irriverenti al culto dei morti o comunque lesivi della sensibilità e dell'incolumità di chi frequenta i luoghi cimiteriali.
- 1.5. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
- 1.6. Consumare cibi e bevande.
- 1.7. Eseguire modifiche e lavori, iscrizioni o altre pratiche anche di abbellimento, sulle tombe altrui, senza autorizzazione a richiesta dei concessionari o degli aventi titolo.
- 1.8. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
- 1.9. Rimuovere dalle tombe di altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
- 1.10. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
- 1.11. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, o senza l'osservazione della raccolta differenziata degli stessi come rifiuti.
- 1.12. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
- 1.13. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
- 1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari delle persone decedute o dei diretti interessati.
- 1.15. Turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni.
- 1.16. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- 1.17. Svolgere all'interno del perimetro cimiteriale qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 42

Manifestazioni

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco o motivate dalle normali funzioni cimiteriali o di polizia funeraria.

ARTICOLO 43

Divieto di attività commerciali

All'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi di carattere commerciale od economico.

ARTICOLO 44

Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno, a seconda dei lavori da effettuare, dotarsi delle necessarie autorizzazioni nel rispetto delle norme edilizie e della sicurezza sul lavoro vigenti, nonché dare preventiva comunicazione concordando la presenza degli operatori autorizzati secondo le direttive e la disponibilità del Servizio Cimiteriale.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali secondo gli orari di minor disturbo all'attività cimiteriale stessa e non al di fuori degli orari normali di apertura.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi se non per cause improcrastinabili ed urgenti salvo i periodi indicati nel successivo Art.4.
4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno eseguire lavori di alcun genere all'interno dei Cimiteri.
5. E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed altri arredi di proprietà del Comune.
7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità da segnalare con congruo anticipo agli Uffici Cimiteriali, le imprese potranno entrare con un veicolo appositamente autorizzato nei Cimiteri, concordando appositamente modalità e criteri di accesso.
8. Per quanto concerne le attività edilizie o di manutenzione all'interno dei cimiteri viene costituito apposito albo di asseveramento delle Ditte che dovranno dimostrare a tale scopo il possesso ed il mantenimento della rispondenza ai requisiti di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mtn.ii.), in particolare si raccomanda:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori;
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del suddetto decreto legislativo;
 - c) documento unico di regolarità contributiva "di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007";
 - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittive di cui all'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

ARTICOLO 45

Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione). E' altresì consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi su suoli appositamente destinati dal piano regolatore dei cimiteri, a tale scopo tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o piante ed anche alberi d'alto fusto di tipo Cupressus Sempevirens (cipresso comune)
2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.

3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 46

Riti funebri

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio perché possa, qualora le circostanze lo richiedano, adottare o proporre le necessarie misure di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico.

ARTICOLO 47

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere obbligatoriamente compilate in lingua italiana e possono godere di eventuale traduzione letterale in lingue che osservano caratteri e idiomi differenti, quando è dimostrato che il defunto appartiene a diversa cultura straniera pur residente in Italia, al fine di agevolare l'individuazione della sepoltura ad opera di propri connazionali e/o familiari e congiunti provenienti dalla stessa nazione estera.
4. Le citazioni in altre lingue, devono essere preventivamente comunicate e presentate al Responsabile del Servizio complete della traduzione in italiano che comunque rimane la lingua di riferimento principale e non può essere in alcun caso sostituita od omessa.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo anche nel rispetto delle differenti religioni di appartenenza a cui erano legati i defunti.
6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero e della tomba.
7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli o contenitori di recupero.
10. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che siano rispettosi in altezza ed ingombro delle lapidi di riferimento o di altre adiacenti e delle tombe o dei passaggi attigui.
11. L'installazione di nuove lapidi, in presenza di edicole o altre forme di tomba preesistenti, devono tenere conto di forme e colori non eccessivamente difforni dal contesto dei luoghi o che creino evidente contrasto di stile e colore con forane di eccessiva ed inaccettabile appariscenza.
12. E' consentita la presenza in prossimità della tomba all'atto del seppellimento di un solo ornamento floreale d'ingombro. Le ulteriori corone Floreali, i copricassa ed i cuscini floreali ed ogni

altro arredo floreale d'ingombro non possono essere introdotti in prossimità della tomba ma devono rimanere esposti in prossimità dell'ingresso dei cimiteri.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 48

Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - 1.1. Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.),
 - 1.2. Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di superficie e della nuda proprietà da parte del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare:
 - 5.1. La natura della concessione e la sua identificazione.
 - 5.2. L'inizio e la fine della concessione.
 - 5.3. La durata.
 - 5.4. La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore), concessionaria/e.
 - 5.5. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
 - 5.6. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 49

Durata e Decorrenza delle Concessioni

1. Le concessioni cimiteriali a pagamento possono avere la seguente durata:
 - *50 anni per sepolture individuali in loculi/colombari comunali prorogabili altri 10 anni;*
 - *30 anni nei loculi ossari per resti mortali ed urne cinerarie;*
 - *99 anni per edicole private/cappelle di famiglia/colombari privati*
 - *10 anni per proseguimento dell'inumazione oltre il periodo ordinario previsto dall'art.27.*

Le suddette concessioni risultano rinnovabili previo il nuovo pagamento del relativo canone concessorio previsto alla data di scadenza della concessione.

2. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di sepoltura del primo defunto ed in caso di riuso si considera decaduta e soggetta ad un nuovo contratto. Tale decorrenza avrà validità anche per gli eventuali secondi loculi dati in concessione alle condizioni riportate all'art. 19 del presente regolamento.
3. Le concessioni si distinguono in:
 - 3.1 Loculi o sarcofagi per adulti.
 - 3.2 Loculi per bambini deceduti in età inferiore ai sette anni, compresi i nati morti.

3.3 Loculi ossario.

4. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione secondo i canoni concessori prestabiliti.

5. Allo scadere della concessione dei loculi, se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo previsto al costo aggiornato al momento, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.

Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975 e per le concessioni novantanovenali rilasciate antecedentemente al presente regolamento, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto, nel rispetto delle regole concessorie di cui in narrativa.

7. Le concessioni novantanovenali rinnovabili si distinguono in:

7.1. Edicola di famiglia/Colombari privati.

7.2. Eventuali lotti di terreno per edificarvi edicole, cappelle gentilizie e monumenti di famiglia.

8. Le concessioni decennali per i campi di inumazione oltre il periodo ordinario di cui all'art. 27 del presente Regolamento

ARTICOLO 50

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata può concedersi in presenza di:

1.1 salma per i loculi,

1.2 resti ossei per le cellette ossario,

1.3 salme di neonati per loculi appositamente dedicati e consoni nelle proporzioni del feretro.

1.4 ceneri per le nicchie e per urne cinerarie.

2. Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite.

3. Ultimati gli spazi individuati, verranno indicate dal Dirigente competente, quali altre aree dovranno essere concesse di volta in volta.

4. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste o dell'urgenza di sepoltura che deriva dalle circostanze di avvenuto decesso.

5. L'assegnazione verrà effettuata concedendo loculi singoli o doppi, secondo la richiesta del familiare.

6. L'assegnazione avverrà, partendo dall'alto in basso e da sinistra a destra iniziando dalla 1° fila, in alto, per poi passare alle file inferiori, senza lasciare loculi liberi.

7. La richiesta di 2 loculi comporterà sempre ed esclusivamente la concessione in senso orizzontale, salvo diversa esplicita autorizzazione.

8. La concessione delle sepolture, non può essere trasferita in nessun caso a terzi da coloro che le hanno in concessione, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, al fine di disporne per ulteriore concessione.

9. Altresì la concessione di aree e/o di manufatti ad uso di sepoltura per privati, famiglie, collettività, confraternite ed altri sodalizi regolarmente registrati con atto notarile non decaduto per motivi di scioglimento ed Enti, nei vari tipi di cui all'art. 51, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando i criteri stabiliti da apposito avviso pubblico.

10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne uso permanente e/o esclusivamente privato od oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 51

Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. Le concessioni cimiteriali, anche se in uso di una sola o più famiglie, afferiscono in ogni caso ad una sola persona che sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento ed a quanto stabilito nell'atto di concessione, con riferimento alle tariffe e ai tempi di concessione prefissati.
2. Il Dirigente responsabile del Settore, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

ARTICOLO 52

Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

1. La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore fino al termine prefissato dal contratto di concessione.
2. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
3. Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 4° grado previo rinnovo della concessione stessa.
4. Il diritto suddetto è trasmissibile, inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria e si consolida con il rilascio di nuova concessione onerosa.
5. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.
6. In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

ARTICOLO 53

Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
2. Solo nel caso siano trascorsi oltre venti anni dall'ultima sepoltura, in caso d'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1. il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente ed ove lo stesso non accondiscenda al pagamento delle spese sostenute, la concessione sarà revocata e lo spazio cimiteriale restituito al comune che provvederà alla riduzione in resti della salma ed alla sua definitiva collocazione presso l'ossario comune.
3. Le tombe che si riscontrano in evidente stato di abbandono e partire dal riconoscimento della sepoltura a suo tempo richiesta sono soggette all'immediato recupero al patrimonio disponibile con riduzione in resti della salma ivi collocata con analoga collocazione nell'ossario comune, secondo le modalità di cui al successivo art.58.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 54

Cessazione della sepoltura

Allo scadere del periodo della concessione, o con riferimento alle precedenti concessioni novantanovennali all'atto in cui viene riutilizzato il loculo a cura del concessionario o suo erede, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro, senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario e si provvede al rinnovo del contratto in forma trentennale, con diritto di prelazione al concessionario uscente o suo erede per il seppellimento dei propri familiari. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ARTICOLO 55

Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca e nel caso di concessioni novantanovennali rilasciate antecedentemente al precedente regolamento, qualora si richieda il riuso degli stessi spazi dati in precedente concessione, in caso di familiare o erede del concessionario originario, previa stipula di nuovo contratto che non può superare i limiti e le regole dettate dal presente regolamento.
2. In presenza di concessione edificatoria relativa ad edicole, tombe di famiglia e cappelle gentilizie, si applicano le norme previste nelle normali concessioni, pertanto il mancato inizio dei lavori e la loro mancata realizzazione nei tempi previsti per legge, daranno luogo alla decadenza del permesso edificatorio di cui si potrà ripresentare nuova richiesta secondo le norme in vigore in materia edilizia. Analogamente, sempre nel rispetto delle norme edilizie, si potrà procedere a proroga del permesso di costruire su motivata richiesta e nei tempi di legge.
3. Nel caso si presenti la necessità di acquisizione di manufatti sepolcrali abbandonati, ove sia riscontrabile il riferimento concessorio, si procederà con notifica da parte del Comune al concessionario o agli eredi, al fine di iniziare il procedimento di revoca della concessione stessa. In caso di conclamata irreperibilità o mancato riscontro nei termini previsti oltre il perfezionamento della notifica, verrà considerato il legale abbandono del manufatto stesso che ritornerà in modo irrevocabile nella disponibilità Comunale.
4. Quando non è riscontrabile il provvedimento concessorio e non è possibile risalire per la mancanza di riferimenti sul manufatto al concessionario, si procederà con avviso all'albo pretorio comunale che allo scadere dei quarantacinque giorni, senza che sia dimostrata concessione alcuna, si procederà comunque al riacquisto del manufatto nella disponibilità comunale.
5. Ogni salma abbandonata e senza che alcuno ne reclami l'appartenenza, all'atto della restituzione del manufatto funebre al Comune, è destinata all'ossario comune, ed ove sia riconoscibile il nome il cognome, l'anno di nascita e l'anno di sepoltura si procederà comunque alla destinazione in ossario comune ma con riduzione in resti in apposito contenitore previsto per legge e lì potrà rimanervi non oltre i successivi 10 anni prima di essere definitivamente trasferita in ossario comune.

ARTICOLO 56

Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma di istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia non comporta accrescimento e non

può rappresentare ulteriore cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate attraverso dichiarazione espressamente protocollata, dagli Uffici e Servizi Cimiteriali. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso previa stipula di nuovo contratto di concessione e del pagamento dei canoni prestabiliti.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando, col parere di tutti, uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 57

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.

1.1 In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, (decurtato di un 10% se utilizzato), diviso per il numero degli anni di concessione, e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando le frazioni di anno, come anno intero. Tale rimborso non ha luogo quando trattasi di ulteriore sepoltura avvenuta in periodo successivo alla sepoltura originaria a suo tempo data in concessione, indifferentemente da eventuali rapporti di consanguineità o parentela.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 58

Rinuncia a concessione di manufatti concessi in perpetuità

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti costruiti dal privato a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

1.1. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, decurtati di un 30% se utilizzato o del 15% se mai occupato.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 59

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Settore incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi

diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione precedentemente rilasciata o di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 60

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1.1. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.

1.2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.

1.3. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.

1.4. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.

1.5. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 60 anni.

1.6. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.

1.7. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, è adottata previa notifica della diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi, trascorsi i quali la stessa è da ritenersi irrevocabile.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 61

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Settore incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 62

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 63

Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili e tendenti ad azioni di monopolio.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
4. I materiali in genere non potranno essere introdotti nei cimiteri se non già portati a completa lavorazione. Potranno essere effettuati sul luogo solamente lavori di rifinitura nonché quelli di carattere murario strettamente indispensabili.

ARTICOLO 64

Autorizzazioni ad effettuare lavori

1. Nessuna opera può essere intrapresa nei cimiteri comunali ove manchi comunicazione all'Amministrazione Comunale. Le ditte private devono fare ingresso nei luoghi sacri limitatamente negli orari di ingresso sopra riportati.
2. Le lapidi, le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti, iscrizioni od epigrafi da porsi sulle lapidi delle tombe e dei colombari, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver sentito preliminarmente l'Ufficio Tecnico comunale.

ARTICOLO 65

Obblighi e divieti per il personale dipendente del Servizio Cimiteri

1. Il personale tecnico-operativo dipendente di questa Amministrazione, afferente il Servizio Cimiteri, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
 - 1.1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - 1.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
 - 1.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza
2. Al personale suddetto è vietato:
 - 2.1. Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
 - 2.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
 - 2.3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - 2.4. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale all'interno dei cimiteri ed in qualsiasi momento. Al di fuori di essi ogni eventuale attività va sottoposta alle relative autorizzazioni di legge.
 - 2.5. Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
 - 2.6. Fare uso di strutture pertinenti od attrezzature in dotazione al di fuori di quelle preordinate alla funzionalità ed all'efficienza del cimitero stesso.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave che possa dar luogo ad ipotesi di reato, la

violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplina.

ARTICOLO 66

Gestione dei cimiteri

1. E' fatto obbligo il rispetto dei seguenti orari di apertura dei cimiteri, oltre i quali i cancelli delle due strutture dovranno rimanere rigorosamente chiusi:
 - *Cropani Superiore aperto dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (orario invernale) e dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (orario estivo);*
 - *Cropani Marina dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (orario invernale) e dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (orario estivo);*
 - *Cuturella dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (orario invernale) e dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (orario estivo);*
2. Le chiavi dei cancelli delle due strutture dovranno essere custodite nell'Ufficio Tecnico Comunale e in copia solo ai custodi nominati con apposito provvedimento;
3. Le operazioni di tumulazioni ed estumulazioni, oltre alle normative nazionali vigenti, dovranno essere effettuate previa comunicazione scritta e protocollata trasmessa allo stesso Ente comunale con almeno 48 ore di anticipo e nelle ore di apertura del cimitero e possibilmente alla presenza di almeno un dipendente del Comune di Cropani;
4. I custodi dei cimiteri dovranno tenere un apposito registro nel quale annotare giornalmente tutte le operazioni di tumulazione ed estumulazione evidenziando tutti i dati identificativi delle salme interessate, delle Onoranze funebri coinvolte, il numero del loculo e ogni dato utile a ricostruire pienamente le operazioni svolte. La certificazione dovrà essere sottoscritta da dipendente comunale, Onoranze funebri e congiunti delle salme interessate dalle operazioni;
5. Prima delle operazioni di tumulazioni o estumulazione, il dipendente comunale ha l'obbligo di verificare il regolare pagamento del loculo interessato e la relativa documentazione/autorizzazione, trasmettendo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico eventuali carenze o violazioni;

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 67

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei Cimiteri.

ARTICOLO 68

Registro delle operazioni cimiteriali

Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, il registro delle operazioni

cimiteriali, in ordine cronologico.

ARTICOLO 69

Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, riporta annotati in ordine di arrivo nel luogo sacro, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:
 - 2.1. Le generalità del defunto,
 - 2.2. Il numero della sepoltura,
 - 2.3. Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto
 - 2.4. Le indicazioni delle onoranze funebri che hanno curato le esequie.

ARTICOLO 70

Schedario informatizzato delle concessioni

E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. Tale attività è destinata ad essere convertita in sistema informativo cimiteriale con digitalizzazione dei dati ed apposite cartografie georeferenziate con database collegato che consenta ogni attività gestionale utile agli scopi del presente regolamento e delle leggi in vigore.

ARTICOLO 71

Illuminazione votiva

1. Il servizio di illuminazione votiva consiste nella fornitura di energia elettrica, lampade votive e materiale elettrico necessario per gli allacciamenti nelle sepolture a tumulazione e, ove previsto, in quelle ad inumazione. La realizzazione degli impianti deve avvenire preferibilmente con materiali idonei al risparmio energetico, compreso l'utilizzo di lampade a led con pannelli fotovoltaici che, inserite all'interno del corpo illuminante, non prevedano collegamenti con cavi di alimentazione elettrica per questioni di decoro e sicurezza.
2. La gestione delle lampade votive ed occasionali, ovvero dell'impianto elettrico dei cimiteri è di competenza dell'Ente, che può concedere, attraverso adeguata convenzione, la gestione a ditta privata specializzata. La gestione dell'illuminazione votiva, sarà regolamentata da apposito dispositivo disciplinante la materia ed i rapporti contrattuali con l'utenza.
3. E' consentito altresì, per le sole cappelle gentilizie, per le edicole di famiglia e per eventuali blocchi di colombari dati in concessione (in quest'ultimo caso previo assenso da parte del competente ufficio), l'installazione di pannelli fotovoltaici da posizionarsi nelle coperture, previa acquisizione dei pareri dei relativi enti preposti, anche alla tutela paesaggistico-ambientale.
Per le aree non ancora energizzate, è consentito l'utilizzo di dispositivi temporanei di illuminazione (ricaricabile o fotovoltaico).

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 72

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti dopo la sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne, se ne ha diritto, formale riconoscimento.

2. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi, a condizione che non contrasti con le nuove disposizioni derivanti dall'attuazione del presente regolamento.

1. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 73

Autorizzazioni e Cautele

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 – 76 - 77 c.c.), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice.

2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 74

Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, collima 10 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile del Settore cui afferiscono i Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria. Il Responsabile del Settore, con proprio atto determinativo, può nominare il Responsabile del Servizio Cimiteri.

2. Il suddetto Responsabile del Settore e/o il Responsabile del Servizio, nell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, si avvale, per quanto previsto per legge, della competente struttura del Dipartimento di prevenzione e di medicina legale dell'A.S.P. territoriale.

ARTICOLO 75

Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Salvo quanto previsto dall'art. 77, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire il loro corso per quanto riguarda la durata della concessione ed il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che in ambito di concessioni novantanovenali, anche in riferimento a più loculi, in cui si determini il riuso dello spazio cimiteriale a suo tempo concesso per la sepoltura. Le concessioni di sepolture o spazi cimiteriali a tempo indeterminato vengono assoggettate a canone decennale il cui importo è stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale e possono essere oggetto di rinuncia ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La rinnovabilità o la trasformazione è concessa con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.

2. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dagli artt. 60 e 61 del presente regolamento.

3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento del diritto, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione stabilendo comunque le modalità ed il tipo della concessione.

4. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 76 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

ARTICOLO 77 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione. Le disposizioni in esso contenute si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti dopo la sua entrata in vigore. Ogni regolamentazione comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATI: MODULISTICA

Certificato A.1: Certificazione medica per il trasporto salma

Certificato A.2: Accertamento necroscopico

Certificato A.3: Cremazione

Modello B.1: Avviso di morte

Modello B.2: Constatazione di morte

Modello B.3: Mandato ad impresa funebre

Modello B.4: Domanda di autorizzazione per il trasporto di cadavere in altro comune

Modello B.4.1: Autorizzazione per il trasporto di cadavere fuori dal comune di decesso

Modello B.4.2: Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere nell'ambito dello stesso comune

Modello B.4.3: Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere fuori comune

Modello B.5: Domanda di autorizzazione per il trasporto di cadavere nell'ambito dello stesso comune

Modello B.5.1: Autorizzazione per il trasporto di cadavere nell'ambito del comune di decesso

Modello B.6: Richiesta autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri

Modello B.7: Autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/ resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri

Modello B.8: Verbale di dispersione delle ceneri

